Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.net
Testata giornalistica on line

La Suprema Corte nella motivazione della sentenza n. 15732/2012 non considera il chiaro testo di legge vigente sugli illeciti da formulario inesistente o inesatto

PER LA CASSAZIONE IL TRASPORTO DEI RIFIUTI (PERICOLOSI) SAREBBE PRIVO DI SANZIONI. MA LA LEGGE VIGENTE PREVEDE (CHIARAMENTE) IL CONTRARIO E DISPONE SPECIFICI ILLECITI ANCHE PENALI.

A cura della Dott.ssa Valentina Vattani

Le sentenze vanno rispettate. E su queste pagine, naturalmente, abbiamo sempre tenuto fede a questo principio generale. Ma il rispetto non significa che non possono essere commentate in modo critico. E certamente in questa occasione non possiamo esimerci dal rappresentare il nostro stupore per il contenuto di una sentenza della Suprema Corte su una materia di primaria e straordinaria importanza: il contrasto al trasporto illegale dei rifiuti anche pericolosi.
Premesso, infatti , che nei sistemi di gestione illecita dei rifiuti (anche pericolosi) il trasporto è – sempre – il punto debole ed il punto nevralgico del problema (perché i rifiuti scompaiono durante i viaggi…), e premesso che la tendenza storica di chi delinque in materia di rifiuti (dai furbi di piccolo cabotaggio fino ai grandi criminali organizzati) è quello di eliminare la tracciabilità durante i trasporti ed il sogno di ogni delinquente ambientale è la scomparsa del formulario, appare comprensibile come ogni sentenza che vada ad incidere su questa delicatissima ma straordinariamente importante fase della gestione (legale o illegale) dei rifiuti assume un aspetto rilevante nelle strategie di contrasto ad ogni violazione di legge in materia.

Ma veniamo al dunque. La Terza Sezione della Cassazione Penale con sentenza n. 15732 del 24 aprile 2012 (Ud. 22 febbraio 2012) si è pronunciata su un caso attinente la materia del trasporto di rifiuti senza formulario o con formulario con dati incompleti o inesatti, osservando quanto segue: « *Si osserva a tale proposito che successivamente alla pronuncia della Corte di Appello la legge 3 dicembre 2010, n.205 con l'art. 35 ha modificato il testo dell'art. 258, comma 4, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e introdotto, con l'art. 36, l'art.260-bis nel citato d.lgs. n.152 del 2006. L'art.258, citato, al comma quarto sanzionava le condotte di trasporto di rifiuti in assenza di formulario e con formulario incompleto o recante dati inesatti, e costituiva disposizione che si poneva in regime di continuità normativa con l'art.52, comma 3, del d.lgs. 5 febbraio 1997, n.22.*
La modifica normativa apportata dalla legge n.205 del 2010 all'art.258, citato, è già stata oggetto di esame da parte di questa Sezione in relazione al venir meno della punibilità della

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

condotta di trasporto di rifiuti senza formulario o con formulario con dati incompleti o inesatti; con la sentenza n. 29973 del 21/6/2011, Rigotti (rv 2510 19) la Corte ha ritenuto che la condotta sopra descritta non sia più sanzionata penalmente in quanto non riconducibile né alle previsioni del nuovo testo dell'art. 258 né alla fattispecie introdotta con l'art.260-bis, che opera un riferimento alla scheda Sistri e non ai precedenti formulari. », per cui le condotte contestate agli imputati sono state ritenute non più riconducibili ad ipotesi di reato.

Due però sono i dati che - su tale questione – nella motivazione della sentenza vengono completamente tralasciati e neppure citati ed esaminati e che, invece, sarebbero stati di rilevante importanza ai fini dell'inquadramento della situazione normativa sul fatto.

1) Il primo dato che la Cassazione non richiama e non considera. Il fatto più importante è che attualmente - in fase di proroga per la piena operatività del SISTRI e delle relative disposizioni ad esso collegate la cui entrata in vigore è rimasta in sospeso[1] - **la questione dell'applicabilità o meno delle sanzioni previste dall'art. 258 D.Lgs. n. 152/2006 nella vecchia o nuova formulazione è stata dal Legislatore superata attraverso una disposizione interpretativa posta dal comma 2bis dell'art. 39 D.Lgs. n. 205/2010 ed inserita dal D.Lgs. n. 121/2011, art. 4, comma 2, lett.b)** ove si è disposto che i soggetti che hanno l'obbligo di iscriversi al SISTRI e tutti i soggetti che hanno solo una facoltà di iscriversi al SISTRI fino a quando le nuove prescrizioni del SISTRI non divengono pienamente operative, grazie al superamento della fase transitoria di proroga del doppio regime documentale di tracciabilità dei rifiuti, qualora non adempiono agli obblighi previsti dagli articoli 190 e 193 del D.Lgs. n. 152/2006 (tenuta dei registri di carico e scarico e del formulario) [ma attenzione: durante la fase transitoria le disposizioni degli articoli 190 e 193 D.Lgs. n. 152/06 non sono quelle nuove riscritte dal D.Lgs. n. 205/2010, ma si deve fare riferimento ancora **alle "vecchie" disposizioni]** "***sono soggetti alle relative sanzioni previste dall'articolo 258 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nella formulazione precedente all'entrata in vigore del presente decreto."*** cioè sono soggetti alle sanzioni di cui all'art. 258 del D.Lgs. n. 152/2006 nella formulazione antecedente al D.Lgs. n. 205/2010.

Si veda l' articolo 39 D.Lgs. n. 205/2010

«*2-bis. Anche in attuazione di quanto disposto al comma 1, i soggetti di cui all'articolo 188-ter, commi 1, 2, 4 e 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, che*

[1] Si ricorda che a norma dell'art. 16, comma 2, del D.Lgs. 205/2010 le seguenti disposizioni che modificano la Parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006 entrano in vigore a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di cui all'art. 12, comma 2 del D.M. 17 dicembre 2009 (cioè al termine della fase di proroga del doppio regime documentale per il trasporto dei rifiuti, che prevede accanto all'adempimento delle formalità del Sistri **a**ncora l'obbligatorietà della tenuta dei registri di carico e scarico ed i formulari di trasporto): art. 188 (*Responsabilità della gestione dei rifiuti*); art. 188 bis (*Controllo della tracciabilità dei rifiuti*); art. 188 ter (*Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti - SISTRI);* art. 189 (*Catasto dei rifiuti*); art. 190 (*Registri di carico e scarico*); art. 193 (*Trasporto rifiuti*).

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

fino alla decorrenza degli obblighi di operatività del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, non adempiono alle prescrizioni di cui all'articolo 28, comma 2, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 febbraio 2011, n. 52, ***sono soggetti alle relative sanzioni previste dall'articolo 258 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nella formulazione precedente all'entrata in vigore del presente decreto****."*

Questa non è una nostra opinione ma è un dato normativo obiettivo e certo. È legge attualmente vigente. **Resta da chiedersi perché la Cassazione nella motivazione di questa sentenza non ha minimamente citato e richiamato questa disposizione di legge vigente, andando poi a decidere in senso diametralmente opposto a tale norma.**

In questo caso la norma è chiara: l'art. 39 D.Lgs. n. 205/2010 – come abbiamo visto – presuppone che l'originario art. 258 D.Lgs. n. 152/06 continui ad applicarsi fino a quando si applicano le originarie disposizioni del registro c/s e formulario. E dunque, poiché le nuove norme sulla sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti non entreranno in vigore fino allo scadere del regime di proroga (cioè fino al 30 giugno 2012), viene impedita anche la conseguente e direttamente connessa entrata in vigore dell'art. 258 come riscritto dal D.Lgs. n. 205/2010. **Pertanto consegue che al momento le condotte di colore che trasportano rifiuti senza formulari o con formulari con dati incompleti o inesatti - per disposizione di legge - continuano ad essere sanzionate sulla base delle disposizioni dettate dall'art. 258 D.Lgs. n. 152/06 nella "vecchia" formulazione.**

Non si tratta di una lettura interpretativa, ma di un testo di legge vigente, chiaro e lineare. Non riusciamo dunque a capire quali possono essere stati i motivi che hanno portato la Cassazione a ignorare totalmente tali disposizioni normative che, di fatto, avrebbero dovuto portare ad una sentenza opposta.

2) Il secondo dato. La Cassazione per dare sostegno alla sua decisione richiama una precedente sentenza della stessa Terza Sezione Penale – esattamente la n. 29973 del 21/6/2011, Rigotti – con la quale la Corte avrebbe ritenuto che la condotta di trasportare rifiuti senza formulari o formulari con dati incompleti o inesatti non sia più sanzionata penalmente in quanto non riconducibile né alle previsioni del nuovo testo dell'art. 258 né alla fattispecie introdotta con l'art.260-bis, che opera un riferimento alla scheda Sistri e non ai precedenti formulari.

Chi segue il nostro sito sa già che ci siamo occupati della sentenza n. 29973/2011 e della sua esatta interpretazione ["*Le possibili distonie tra massime redazionali e contenuti effettivi delle sentenze. Il caso della sentenza della Cassazione Penale - Sez. III - del 21 giugno 2011, n. 29973*"

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

a cura della Dott.ssa Valentina Vattani - pubblicato il 21 febbraio 2012, che riportiamo in calce].

In tale occasione abbiamo evidenziato come tale pronuncia rappresentasse un caso emblematico di distonia tra le massime redazionali – che dovrebbero sintetizzare ed esprime il principio cardine espresso dai giudici nella pronuncia – ed il contenuto effettivo della sentenza redazionata. Relativamente a tale pronuncia sono infatti circolate – all'indomani del suo deposito in cancelleria – delle massime che riassumevano il giudicato della Suprema Corte nel senso di affermare la depenalizzazione della fattispecie del trasporto di rifiuti pericolosi senza formulario ed inteso come principio cardine sul quale si sarebbe basata la pronuncia favorevole al ricorrente (trascurando le vere motivazioni dell'assoluzione che si erano incentrate, bensì, sulla qualifica di rifiuto o meno dei veicoli).
Leggendo il testo della sentenza abbiamo potuto evidenziare come - in tale occasione - i Giudici non abbiano affatto affermato la deregulation (decriminalizzazione?) della ipotesi di trasporto di rifiuti pericolosi senza formulario, limitandosi ad operare una mera ricostruzione cronologica del susseguirsi delle norme, ed anzi **affermando, invece, <u>di non voler approfondire</u> le questioni connesse agli <u>eventuali</u>** (dunque, non si danno neanche per certi..) **problemi di continuità normativa,** giudicandole irrilevanti per la fattispecie in esame. È apparso chiaro dunque – per stessa ammissione della Cassazione - che **con questa particolare sentenza non si sia voluto, in realtà, affrontare la questione dell'applicabilità o meno delle sanzioni previste dall'art. 258 D.Lgs. n. 152/2006 nella vecchia o nuova formulazione.**

Allo stato dei fatti non riusciamo pertanto a capire quale condivisione della pregressa motivazione sia stata richiamata per avallare la presente decisione atteso che tale pregressa motivazione non riportava affatto il principio in questione in quanto non c'era stata alcuna presa di posizione.

- Una terza considerazione, ma non minore in ordine di importanza, va svolta in relazione al principio di diritto molto nettamente enunciato dalla Cassazione in questa motivazione e cioè:
«… *in applicazione dei principi fissati dall'art.2 cod. pen., le condotte contestate ai sigg.*** e *** devono essere ritenute non più riconducibili all'ipotesi di reato ritenute sussistenti dai giudici di merito in forza della disciplina in allora vigente.*
La sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata nei confronti dei due ricorrenti senza rinvio per essere i fatti non più previsti come reato. ».

Vi è da precisare che i fatti-reato risalgono a prima del 2006. Dunque il fatto che la Corte oggi richiami l'art. 2 c.p. in stretta connessione con la pretesa inesistenza attuale di un norma-reato in materia di trasporto di rifiuti senza formulario o con formulario con dati incompleti o inesatti, e che dunque applichi retroattivamente una norma più favorevole (pretesa inesistenza oggi del reato), significa che la Corte non considera totalmente (in modo incomprensibile) che la norma attualmente vigente (come abbiamo ampiamente sopra

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

dimostrato) **continua invece a sanzionare** penalmente la fattispecie in questione di trasporto di rifiuti senza formulario o con formulario incompleto ed inesatto. Questo punto è delicatissimo.
Cosa vuol dire? **Ci chiediamo come in costanza di un reato chiaramente vigente si possa applicare un *favor rei* sul presupposto che oggi tale reato non esiste più. Ma il reato esiste!**

Qui la questione non è "interpretativa" su un principio controverso ma non si tiene conto di una precisa disposizione di legge vigente e paradossalmente sul presupposto della presunta inesistenza di tale disposizione di legge si applica retroattivamente un *favor rei* in ordine al quale in punto di diritto (ed al caso concreto) non riusciamo a trovare spiegazione.
Peraltro sottolineiamo che neppure le difese nelle loro motivazioni avevano sollevato questa questione, che emerge nella motivazione in modo inspiegabile e non è connessa a nessuna richiesta specifica delle difese stesse.

A nostro avviso – pur con il dovuto rispetto per le sentenze della Cassazione – questa sentenza è realmente sorprendente e non comprensibile – oltre che non condivisibile – mentre resta fermo il dato oggettivo ed incontestabile che sulla base della legge vigente i trasporti di rifiuti pericolosi senza formulario o con formulario incompleto o inesatto restano reati. Basta una sentenza della Cassazione, peraltro con i limiti motivazionali sopra espressi, ad abrogare di fatto una disposizione di legge vigente e ad indurre qualche organo di PG ad applicare un principio diverso da quello chiaramente previsto dalla norma in vigore in materia?

Valentina Vattani

Pubblicato: 8 maggio 2012

Riportiamo in calce il testo integrale della sentenza della Cassazione n. 15732 del 24 aprile 2012 in commento ed il nostro pregresso articolo nel quale dimostriamo che la massima redazione della precedente sentenza non corrisponde alla motivazione della sentenza stessa.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

www.dirittoambiente. net

Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.net
Testata giornalistica on line

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE III PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott. Ciro Petti	Presidente
Dott. Renato Grillo	Consigliere
Dott. Silvio Amoresano	Consigliere
Dott. Luigi Marini	Consigliere
Dott. Santi Gazzara	Consigliere

Registro generale n. **23729/2011**

Pubblica udienza del **22 Febbraio 2012**

S e n t e n z a n .

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Sul ricorso proposto da:
***, nato a *** il ***
***, nato a *** il ***
***, nato a *** il ***
***, nato a *** il ***

Avverso la sentenza emessa in data 25 Marzo 2010 dalla CORTE DI APPELLO DI PERUGIA, che, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Spoleto in data 9 Novembre 2006, ha:
- dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione dei reati contestati al capo A. limitatamente agli imputati ***, *** e ***, nonché ai capi B, G e J, come qualificati dal Tribunale,

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

limitatamente al reato di cui all'art. 52, comma 3, secondo periodo del d.lgs. n.22 del 1997, e ai capi K e O, limitatamente al reato previsto dall'art. 53, comma 3, del medesimo decreto, in esso assorbito quello sub H per *** e O, limitatamente al reato di cui all'art.52, comma 3, del medesimo decreto per gli altri appellanti;
- condannato gli imputati *** e *** al risarcimento dei danni in favore anche del Comune di ***;
- dichiarato non luogo a provvedere sugli appelli proposti dal Comune di *** nella parte residua e dalla Provincia di ***;
- confermato nel resto la sentenza appellata, condannando gli imputati *** e *** alla refusione delle spese sostenute dalle parti civili.

CON LE PARTI CIVILI: REGIONE UMBRIA; COMUNE DI FOLIGNO; COMUNE DI TREVI. Sentita la relazione effettuata dal Consigliere ***
Udito il Pubblico Ministero nella persona del CONS. ***, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi e l'annullamento senza rinvio della sentenza per intervenuta prescrizione di tutti i reati residui.
Udito il Difensore, Avv. *** in sostituzione dell'Avv. ***, che in favore del sig. *** ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Udito il Difensore, Avv. ***, che in favore del sig. *** ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Udito il Difensore, Avv. ***, che in favore del Sig. *** ha concluso per l'accoglimento del ricorso e la eventuale prescrizione dei reati
Uditi i Difensori, Avv. *** e ***, che in favore del Sig. *** ha concluso per l'accoglimento del ricorso e la eventuale prescrizione dei reati
Udito il Difensore, Avv. ***, che in favore delle parti civili Regione Umbria e Comune di Foligno ha concluso per il rigetto dei ricorsi e la conferma delle statuizioni civili
Udito il Difensore, Avv. ***, che in favore del Comune di Trevi ha concluso per il rigetto dei ricorsi e la conferma delle statuizioni civili

R I L E V A

Il Tribunale di Spoleto con sentenza data 9 Novembre 2006 ha condannato gli odierni ricorrenti e altri numerosi imputati per una serie di violazioni della normativa in materia di rifiuti prevista dal d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, ivi compresa l'ipotesi ex art. 53-bis introdotta con l'art. 22 della legge 23 marzo 2001, n. 93, nonché per il delitto previsto dall'art. 416 c.p. Le condotte illecite coprono un vasto arco temporale, che parte dal 1999 e giunge all'ottobre dell'anno 2001.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Con la sentenza di condanna il Tribunale ha disposto la confisca delle aree in sequestro e accolto la richiesta delle parti civili Regione Umbria, Comune di Trevi, Legambiente Onlus con condanna generica di risarcimento a carico dei soli sigg. *** e ***.

La CORTE DI APPELLO DI PERUGIA, sull'appello proposto da numerosi imputati e dalle parti civili Comune di Trevi e Provincia di Perugia, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Spoleto in data 9 Novembre 2006 (anche alla luce della successiva ordinanza emessa ex art.130 c.p.p.), ha:
- diversamente determinato la data di cessazione dei reati permanenti e individuato a tal fine il
giorno 1° ottobre 2001, data di esecuzione delle misure cautelari disposte nei confronti di alcuni indagati, ritenendo non corretta la individuazione della data del 13 gennaio 2004 operata dal tribunale in coincidenza con l'emissione del decreto che dispone il giudizio;
- dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione dei reati contestati al capo A, limitatamente agli imputati ***, ***, *** e ***, nonché ai capi B. G e J. come qualificati dal Tribunale, limitatamente al reato di cui all'art.52, comma 3, secondo periodo del d.lgs. n. 22 del 1997, e ai capi K e O, limitatamente al reato previsto dall'art.53, comma 3, del medesimo decreto, in esso assorbito quello sub H per *** e O, limitatamente al reato di cui all'art. 52, comma 3, del medesimo decreto per gli altri appellanti:
- condannato gli imputati *** e *** al risarcimento dei danni in favore anche del Comune di Trevi anche in ordine al reato associativo contestato al capo A) della rubrica;
- dichiarato non luogo a provvedere sugli appelli proposti dal Comune di Trevi nella parte residua e dalla Provincia di Perugia;
- confermato nel resto la sentenza appellata, condannando gli imputati *** e *** alla refusione delle spese sostenute dalle parti civili.

Avverso tale decisione hanno proposto ricorso tramite i rispettivi difensori i Sigg. ***, ***, *** e ***

Gli Avv. *** e *** nell'interesse del Sig. *** in sintesi lamentano:

1. errata applicazione di legge in relazione alla determinazione della pena, che, in violazione del principio del divieto di *reformatio in pejus* ex art.597 c.p.p. è stata confermata nella misura di sei anni di reclusione nonostante la declaratoria di estinzione dei reati contestati ai capi B. G, J. K, O;
2. errata applicazione di legge con riferimento alla sussistenza del reato di associazione per delinquere, avendo la Corte di Appello ritenuto la natura strumentale delle ipotesi di falso (pag.74) e considerato gli stessi quali reati fine del delitto previsto dall'art. 416 c.p.; tale impostazione integra un vizio logico insanabile, posto che le ipotesi di falso possono al più essere finalizzate non tanto alla commissione delle contravvenzioni relative alla gestione dei rifiuti, quanto ad assicurare l'impunità agli autori dei reati. Inoltre, va escluso che il

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

delitto ex art.53-bis del d.lgs. 5 febbraio 1997, n.22 possa rientrare tra gli scopi dell''associazione, posto che la fattispecie è stata introdotta nell'ordinamento con legge che è entrata in vigore solo in data 20 aprile 2001, e cioè quattro anni dopo la costituzione della presunta associazione; va aggiunto che tale delitto ha natura abituale e non può essere contestato se non una sola volta, così che difetta l'elemento della pluralità di delitti scopo richiesto dalla fattispecie prevista dall'art.416 c.p.;

3. errata applicazione di legge e vizio di motivazione ex art.606, lett.b) ed e) c.p.p. per avere la Corte di Appello omesso di individuare i "delitti contro la salute pubblica" oggetto dell'associazione criminosa cui fa riferimento alla pag.75 della motivazione;
4. carenza di motivazione con riferimento all'esistenza di prove che supportino la condanna per il reato associativo, posto che i giudici di appello hanno operato una serie di riferimenti generici ad elementi probatori in sé non decisivi né concludenti, che non possono assurgere a rango di prova in assenza di adeguata motivazione.

L'Avv. *** nell'interesse del Sig. *** propone ricorso in sintesi lamentando:

1. violazione di legge in relazione agli artt.86 e 415-bis c.p.p. per omessa notifica al difensore di fiducia dell'avviso di chiusura delle indagini, posto che l'avviso fu notificato al difensore d'ufficio nominato dal P.M. e che erroneamente la Corte di Appello ha ritenuto che la tardiva trasmissione della nomina del difensore di fiducia (effettuata in data 24 Settembre 2001) alla procura della Repubblica da parte della cancelleria del tribunale del riesame non consentisse al P.M. di conoscere l'esistenza del rapporto fiduciario e legittimi la comunicazione al difensore d'ufficio dell'avviso ex art. 415-bis c.p.p. (effettuata il 6 febbraio 2002); posto le successive comunicazioni della data di udienza preliminare e notificazione del decreto che dispone il giudizio sono avvenute preso il difensore di fiducia senza necessità di ulteriore nomina, risulta provato che l'omessa comunicazione dell'avviso di chiusura delle indagini costituì un errore non imputabile al ricorrente e, dunque, comportante nullità dell'intero procedimento;
2. violazione di legge in relazione all'art. 270 c.p.p. per avere i giudici di appello erroneamente ritenuto utilizzabili le intercettazioni telefoniche e sufficientemente motivati i decreti autorizzativi e per avere ritenuto (pag.77) che l'utilizzazione in procedimento diverso sia giustificata dalla parziale identità oggettiva e soggettiva delle ipotesi di reato, criterio che non rientra fra quelli fissati dalla giurisprudenza;
3. errata applicazione di legge e vizio di motivazione ex art.606, lett. b) ed e) c.p.p. in relazione al reato associativo, posto che le generiche affermazioni contenute alle pagine 68 e seguenti e 86 della motivazione di appello non superano le incoerenze e i vuoti motivazionali della sentenza di primo grado (v. pag.132), né offrono risposta alle questioni sollevate coi motivi di appello. In ogni caso, l'assoluzione del ricorrente dal reato sub 13 dimostra che l'ultimo atto compiuto da lui deve essere fissato alla data del 26 luglio 2000, così che il reato era prescritto al momento della sentenza d'appello;

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

4. errata applicazione di legge e vizio di motivazione ex art.606, lett. b) ed e) c.p.p. con riferimento all'attribuzione al ricorrente della ipotesi di cui al primo comma deWart.416 c.p., posto che sia in primo grado (pag.132) sia in grado di appello (pagg. 69, 85, 86) le decisioni omettono di indicare quali sarebbero gli elementi di fatto che fondano tale conclusione, se è vero che né gli operanti né la teste *** affermano di non averlo conosciuto.

L'Avv. *** nell'interesse del Sig. *** propone ricorso in sintesi lamentando:

1. errata applicazione di legge e vizio di motivazione ex art.606, lett. b) ed e) c.p.p. in relazione alla fattispecie ex art.53, terzo comma, del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e in relazione al D.M. Ministero Ambiente 5 settembre 1994 per avere ritenuto infedeli i formulari di trasporto concernenti i fanghi di provenienza ***: tali formulari recavano indicazione CER 190201, e dunque fanghi contenenti metalli pesanti, che rientrano tra i rifiuti pericolosi, così che non risponde al vero che le indicazioni sui formulari fossero infedeli. Osserva il ricorrente che il DM 5 settembre 1994, emanato in attuazione del decreto legge n. 438 del 1994, è stato solo parzialmente abrogato dal DM 5 febbraio 1998, che ha emanato una nuova disciplina per i rifiuti non pericolosi, cui è stata applicata la procedura semplificata, ma non per quelli pericolosi, con la conseguenza che non sussiste alcuna violazione con riferimento ai fanghi ***. A ciò si aggiunga che l'indicazione del codice del rifiuto spettava alla ditta che disponeva il trasporto, cioè la ***, e che nessuna responsabilità può essere addebitata al trasportatore, se non per l'ipotesi di mancata verifica secondo la normale diligenza (v. art.193, comma terzo, del d.lgs. n.152 del 2006, come modificato dal d.lgs. n. 205 del 2010 che recepisce la Direttiva 2008/98/CE). Ne consegue che la ritenuta violazione del dovere di verifica (pag.142 della prima sentenza) può fondare una ipotesi colposa, ma non integra l'elemento del dolo richiesto dalla fattispecie, giusto il rinvio alla pena prevista dall'art.483 c.p.

2. vizio di motivazione in ordine alla ritenuta partecipazione del ricorrente alla commissione dei reati previsti dall'art.51, commi primo e terzo, del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 con riferimento ai formulari del "Consorzio ***" e della ***; tutti i formulari recano l'indicazione CER 040106, compatibile con i fanghi trasportati e la ditta trasportatrice, autorizzata anche per i rifiuti pericolosi, non può essere chiamata a rispondere delle irregolarità altrui (Sezione Terza Penale, sentenza n.1492/2000, Pantano);

3. errata applicazione di legge e vizio di motivazione ex art.606, lett.b) ed e) c.p.p. e contrasto fra motivazione e dispositivo con riferimento alla mancata dichiarazione di estinzione del residuo reato di cui al capo O. Il Tribunale ha dichiarati prescritti tutti i reati contestati ad eccezione del capo O, per cui ha inflitto condanna. La Corte di Appello, dopo avere affermato a pagina 104 che anche il reato per cui era intervenuta condanna risulta prescritto, ha poi confermato la sentenza di primo grado, con evidente errore.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

L'Avv. *** nell'interesse del Sig. *** propone ricorso in sintesi lamentando:

1. nullità della sentenza per essere il dispositivo carente di elementi essenziali ex art. 546. n.3 c.p.p. Alle pagine 111-114 della motivazione della sentenza impugnata si legge che la sentenza di primo grado deve essere confermata relativamente al reato ex art. 51, commi primo e terzo, del d.lgs. 5 febbraio 1997, n.22, e che per il reato ex art. 52, comma terzo, del medesimo decreto debba, invece, dichiararsi l'estinzione per maturata prescrizione. Sussiste, dunque, un contrasto fra tale motivazione e il dispositivo letto in udienza, e a tale errore deve porre rimedio il giudice di legittimità dichiarando l'estinzione del reato. La successiva ordinanza, con la quale la Corte di Appello ha proceduto alla correzione del dispositivo, includendo anche il capo O "limitatamente al reato di cui all'art. 52, comma 3, d.lvo. n.22/97" per gli appellanti diversi da Paggi, non chiarisce il contrasto, posto che la correzione della sentenza di primo grado con riferimento alla lettera dei capi P ed O non risulta riportata in epigrafe della sentenza impugnata, con la conseguenza che non vi è certezza circa la inclusione del ricorrente fra le posizioni per cui è stata dichiarata l'estinzione del reato.

O S S E R V A

1. Rileva preliminarmente la Corte che le osservazioni delle difese colgono nel segno allorché evidenziano una discrasia nella numerazione dei capi di imputazione come definiti nelle sentenze di merito, anche alla luce delle correzioni apportate dai giudici di appello. Si tratta di un aspetto che trova origine nella iniziale numerazione delle contestazioni (risulta infatti privo di numerazione il capo successivo alla lettera M) e che, per quanto rileva in questa sede, conduce a una diversa indicazione dei capi O e P e riguarda, in particolare, le ipotesi di reato ex art.52, comma 3, del d.lgs. 5 febbraio 1997, n.22 contestate ai sigg. *** e ***. Una volta rilevata l'esistenza di tale discrasia, la Corte ritiene che essa non comporti alcuna incertezza in ordine alle condotte addebitate ai due imputati ricorrenti e alle relative fattispecie, così che può procedersi all'esame dei motivi di ricorso senza necessità di ulteriori precisazioni.

2. Rileva, altresì, la Corte che la decisione adottata dalla Corte di Appello in ordine alla data di cessazione delle condotte criminose costituisce un elemento che. attesi i tempi di svolgimento del processo nei diversi gradi di giudizio, assume oggi un valore decisivo con riferimento alla richiesta applicazione della disciplina in tema di prescrizione. Lo stesso Procuratore generale nelle proprie conclusioni ha individuato il 13 novembre 2011 come data in cui sono maturati i termini prescrizionali per le condotte assistite da pena edittale maggiore e ha sollecitato alla Corte la dichiarazione di estinzione dei reati residui dopo avere considerato non accoglibili i motivi di ricorso in tema di responsabilità.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

3. La Corte condivide la conclusione del Procuratore generale nella parte in cui. fissata ormai irrevocabilmente la cessazione della condotte illecite nell'ottobre 2001, rileva che i termini massimi di prescrizione sono spirati nel mese di novembre 2011. In presenza di termini prescrizionali maturati nelle more del giudizio di legittimità, spetta alla Corte la valutazione di un duplice ordine di profili: la valutazione circa l'ammissibilità dei motivi di ricorso, essendo i termini prescrizionali maturali successivamente alla sentenza di appello non computabili qualora il ricorso sia inammissibile e precluda l'instaurazione del rapporto processuale (Cass., Sezioni Unite Penali, sentenza n.32 del 22 novembre-22 dicembre 2000, rv217266; sentenza n.33542 del 27 giugno-11 settembre 2001, rv 219531; sentenza n.23428 del 22 marzo-22 giugno 2005, rv 231164); la valutazione circa la sussistenza dei presupposti di applicazione della seconda parte dell'art.129 cod. proc. pen. A tale ultimo proposito deve osservarsi che l'ampia motivazione con cui le sentenze di merito sono giunte ad affermare la responsabilità penale degli odierni ricorrenti costituiscono un punto di riferimento imprescindibile al fine di valutare la prevalenza di formule decisionali diverse rispetto alla dichiarazione di estinzione dei reati per intervenuta prescrizione.

4. Ciò premesso, la Corte ritiene che per le posizioni *** e *** debba giungersi ad escludere la sussistenza delle ipotesi di reato residue, e cioè delle ipotesi punite con la pena della reclusione in forza del rinvio all'art.483 cod. pen. operato dall'art.52, comma 3, del d.lgs. 5 febbraio 1997, n.22. Si osserva a tale proposito che successivamente alla pronuncia della Corte di Appello la legge 3 dicembre 2010, n. 205 con l'art.35 ha modificato il testo dell'art.258, comma 4, del d.lgs. 3 aprile 2006, n.152 e introdotto, con l'art.36, l'art.260-bis nel citato d.lgs. n.152 del 2006. L'art.258, citato, al comma quarto sanzionava le condotte di trasporto di rifiuti in assenza di formulario e con formulario incompleto o recante dati inesatti, e costituiva disposizione che si poneva in regime di continuità normativa con l'art.52, comma 3, del d.lgs. 5 febbraio 1997, n.22. La modifica normativa apportata dalla legge n.205 del 2010 all'art.258, citato, è già stata oggetto di esame da parte di questa Sezione in relazione al venir meno della punibilità della condotta di trasporto di rifiuti senza formulario o con formulario con dati incompleti o inesatti; con la sentenza n.29973 del 21/6/2011, Rigotti (rv 251019) la Corte ha ritenuto che la condotta sopra descritta non sia più sanzionata penalmente in quanto non riconducibile né alle previsioni del nuovo testo dell'art.258 né alla fattispecie introdotta con l'art.260-bis, che opera un riferimento alla scheda Sistri e non ai precedenti formulari. Le conclusioni e l'ampia motivazione della decisione citata sono integralmente condivise da questo Collegio, con la conseguenza che, in applicazione dei principi fissati dall'art.2 cod. pen., le condotte contestate ai sigg. *** e *** devono essere ritenute non più riconducibili all'ipotesi di reato ritenute sussistenti dai giudici di merito in forza della disciplina in allora vigente.
La sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata nei confronti dei due ricorrenti senza rinvio per essere i fatti non più previsti come reato.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

5. Venendo alle posizioni dei sigg. *** e ***, la Corte ritiene che si sia in presenza di motivi di ricorso infondati nella parte in cui sostengono la manifesta insussistenza degli estremi dei reati per i quali vi è stata affermazione di responsabilità.
La lettura congiunta delle motivazioni delle due sentenze di merito evidenzia, quanto al reato associativo contestato al capo A, l'individuazione di una serie di condotte accertate e di elementi di prova che non risultano incompatibili con l'esistenza di una struttura organizzata attorno alle attività imprenditoriali del sig. *** e con il contributo causale offerto dalle condotte del sig. ***. Sempre con riferimento al capo A va respinta l'ipotesi che i delitti di falso debbano essere considerati privi di rilievo ai fini della integrazione del reato previsto dall'art. 416 cod. pen. Si è, infatti, in presenza di delitti inevitabilmente facenti parte del progetto criminoso, posto che la realizzazione nel tempo di plurimi reati legati al traffico dei rifiuti non poteva non includere anche la commissione delle condotte di falsificazione documentale: attività necessarie sia per consentire i singoli trasporti e la gestione dei rifiuti in forma dissimulata sia per ostacolare la scoperta degli illeciti e assicurare la prosecuzione del programma criminoso.
Le censure mosse dai due ricorrenti alla motivazione della sentenza impugnata in punto responsabilità non evidenziano profili di manifesta illogicità né mettono in luce elementi decisivi da cui ricavare un radicale travisamento della prova che conducano all'annullamento sena rinvio della sentenza per insussistenza del fatto; esse, piuttosto, sollecitano la Corte ad una esame del materiale probatorio e ad una valutazione di profili di illogicità di alcuni passaggi motivazionali che potrebbero, se ritenuti fondati, condurre ad un annullamento della sentenza con rinvio al giudice di merito.

6. A tale conclusione dovrebbe giungersi, poi, con riferimento al primo motivo di ricorso proposto dal sig. ***, apparendo alla Corte fondata la censura mossa dal ricorrente alla determinazione della pena operata dai giudici di appello.

7. Lo stesso dicasi per le censure in rito proposte dal sig. *** con i primi due motivi: nell'ipotesi esse risultassero fondate, la Corte non potrebbe che annullare la sentenza con rinvio al giudice del merito, ma certamente non si realizzerebbero, neppure in ipotesi di inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche, i presupposti per ritenere insussistente il reato contestato e giungere ad un annullamento della sentenza senza rinvio.

8. Così esaminati i motivi di ricorso dei due imputati ed esclusa l'applicabilità della seconda parte dell'art.129 cod. proc. pen., alla Corte non resta che prendere atto della estinzione dei reati residui per intervenuta prescrizione e pronunciare l'annullamento senza rinvio della sentenza con riferimento alle posizioni *** e ***.

9. Venendo, infine, alle statuizioni civili che concernono i soli sigg. *** e ***, si rileva come le sentenze di primo e secondo grado abbiano fissato un diritto al risarcimento dei danni in favore della Regione Umbria e del Comune di Trevi. Le statuizioni deliberate dalla Corte di Appello non risultano oggetto di specifico ricorso da parte degli imputati, né sono state oggetto di specifica censura in sede di conclusioni del presente giudizio; inoltre, la

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Corte ha dichiarato l'estinzione dei reati, non accogliendo i ricorsi dei sigg. *** e *** in punto responsabilità. Tali circostanze impongono alla Corte di confermare le statuizioni civili e di condannare i due ricorrenti alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili Regione Umbria e Comune di Trevi, che liquida in complessivi 2.000,00 euro, oltre accessori di legge, per ciascuna di esse.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art.52, comma 3, del d.lgs. n.22 del 1997, riprodotto nell'art.258, comma 4, del d.lgs. n.152 del 2006, contestato a *** e *** perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di *** e *** per essere i reati residui estinti per prescrizione.
Conferma le statuizioni civili della sentenza impugnata e condanna i predetti alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili, che liquida in euro duemila oltre accessori legge per ciascuna in favore della Regione Umbria e del Comune di Trevi.

Così deciso in Roma il 22 Febbraio 2012
Depositata in cancelleria il 24 aprile 2012

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.net
Testata giornalistica on line

LE POSSIBILI DISTONIE TRA MASSIME REDAZIONALI E CONTENUTI EFFETTIVI DELLE SENTENZE

Il caso della sentenza della Cassazione Penale - Sez. III - del 21 giugno 2011, n. 29973

A cura della Dott.ssa Valentina Vattani

La sentenza della Cassazione Penale – Sez. III – del 21 giugno 2011, n. 29973 rappresenta un caso interessante ed emblematico di come a volte vi sia una certa distonia tra le massime redazionali – che dovrebbero sintetizzare ed esprime il principio cardine espresso dai giudici nella pronuncia – ed il contenuto effettivo della sentenza redazionata.

Quando si decide di citare o comunque prendere a riferimento un pronuncia giurisprudenziale è sempre bene tenere conto che la massima redazionale è comunque un elaborato di un soggetto terzo che in qualche modo "interpreta" la sentenza - riassumendola o citando i passaggi che lui ha inteso più significativi – enfatizzando alcuni passaggi a discapito, magari, di altri altrettanto importanti. Sarebbe dunque consigliabile poi andare a leggere tutto il testo del dispositivo per trovare riscontro dei principi espressi dalla massima (da chiunque sia stata redatta).

Tuttavia, la questione risulta di particolare importanza dato che poi – di regola – ciò che circolerà e verrà ripreso e citato in contributi dottrinali ed in altre pronunce giurisprudenziali sono spesso proprio queste massime.

La sentenza in commento ha origine da un ricorso presentato dal legale rappresentante di una società tratto a giudizio per rispondere - tra gli altri capiti di imputazione - del reato di cui all'art. 258, comma 4, D.Lgs. n. 152/2006 per aver effettuato **il trasporto di due vetture incidentate destinate alla demolizione in assenza di formulario.**

La difesa, in tale occasione, ha contestato l'applicazione dell'art. 258, comma 4 cit. sostenendo che le autovetture, al momento del trasporto, non potevano qualificarsi come rifiuti pericolosi, non sussistendo ancora le condizioni perché i veicoli potessero definirsi "fuori uso", poiché gli stessi erano ancora funzionanti e dotati di targa. Nessun accenno viene fatto da parte

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

dell'imputato riguardo ad una ipotesi di depenalizzazione del reato di trasporto di rifiuti pericolosi senza formulario, che sarebbe stata operata a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 205/2010. Pertanto **la tesi difensiva si incentra tutta sulla esatta qualifica dei veicoli in oggetto. Ed è proprio su questo aspetto che la Cassazione si esprime** entrando nel merito della questione. La Suprema Corte, accogliendo la tesi difensiva, ha giudicato che non risultasse la prova della sussistenza degli elementi richiesti affinché le due autovetture oggetto del giudizio potessero normativamente qualificarsi come "veicoli fuori uso" e, di conseguenza, rientrare nella categoria dei rifiuti pericolosi. Per tale motivo si è ritenuto non applicabile la fattispecie sanzionatoria di cui all'art. 258, comma 4, secondo periodo, D.Lgs. n. 152/2006.

Nell'articolato della motivazione, i giudici fanno un accenno anche alla questione del susseguirsi delle norme in materia di gestione dei rifiuti, facendo una sorta di "ricostruzione storica" per inquadrare temporalmente il momento in cui la sentenza viene pronunciata.

Questo riferimento, in alcune massime redazionali, è stato interpretato come una affermazione da parte dei giudici della depenalizzazione della fattispecie del trasporto di rifiuti pericolosi senza formulario ed inteso come principio cardine sul quale si sarebbe basata la pronuncia favorevole al ricorrente (trascurando le vere motivazioni dell'assoluzione che si sono incentrate, invero, sulla qualifica di rifiuto o meno dei veicoli).

Ci sembra, dunque, opportuno riportare integralmente il passaggio della sentenza in questione per comprenderne la vera portata. Si legge nel dispositivo:

Sempre preliminarmente, per quanto concerne l'imputazione di cui al capo A), deve rilevarsi che il testo del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 258, comma 4, è stato sostituito dal D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205, art. 35. 11 vecchio testo, vigente al momento del fatto ed applicato dai giudici di merito, stabiliva che "Chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'art. 193 ovvero indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti" è punito con una sanzione amministrativa e che "si applica la pena di cui all'art. 483 c.p. nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi" ovvero a "chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto". Il nuovo testo stabilisce invece che "le imprese

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'art. 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'art. 188-bis, comma 2, lett. a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'art. 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa" mentre "si applica la pena di cui all'art. 483 c.p. a chi, nella predisposizione dì un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico- fisiche dei rifiuti e a chi fa uso dì un certificato falso durante il trasporto". Il testo dell'art. 258, comma 4, attualmente in vigore, quindi, si riferisce alle imprese che trasportano i propri rifiuti e comunque non prevede più l'applicazione della sanzione penale per chi effettua il trasporto di rifiuti pericolosi senza il prescritto formulario o indica nel formulario dati incompleti o inesatti. Contemporaneamente, peraltro, con il D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205, art. 36, è stato introdotto nel D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, l'art. 260 bis, che al comma 7 stabilisce che "il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa" e che "si applica la pena di cui all'art. 483 c.p. in caso di trasporto di rifiuti pericolosi". Il nuovo reato introdotto da questa disposizione, pertanto, riguarda il trasporto di rifiuti pericolosi non accompagnato dalla copia cartacea della scheda Sistri, e non quello non accompagnato dal formulario di cui all'art. 193 o con un formulario con dati incompleti o inesatti.

Dopo di che, i Giudici affermano:

Rileva peraltro il Collegio che in questa sede non è necessario approfondire le questioni derivanti dalla suddetta modifica legislativa e gli eventuali problemi di continuità normativa, in quanto deve ritenersi che la fattispecie oggetto del giudizio già sulla base della disciplina vigente all'epoca del fatto costituiva - *in astratto - un illecito amministrativo e non un illecito penale. E ciò perché, da quanto emerge dalle due sentenze di merito, non risulta che si trattasse di rifiuti pericolosi e che quindi si dovesse applicare la sanzione*

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

penale prevista per il trasporto di rifiuti pericolosi dal vecchio testo dell'art. 258, comma 4.

Dunque, dal testo del dispositivo francamente non ci sembra proprio che i Giudici in tale occasione abbiamo affermato la depenalizzazione della ipotesi di trasporto di rifiuti pericolosi senza formulario, limitandosi ad operare una mera ricostruzione cronologica del susseguirsi delle norme, ed anzi **affermando, invece, di non voler approfondire le questioni connesse agli eventuali** (dunque, non si danno neanche per certi..) **problemi di continuità normativa,** giudicandole irrilevanti per la fattispecie in oggetto.

Pertanto appare chiaro – per stessa ammissione della Cassazione - che **con questa particolare sentenza non si sia voluto, in realtà, affrontare la questione dell'applicabilità o meno delle sanzioni previste dall'art. 258 D.Lgs. n. 152/2006 nella vecchia o nuova formulazione.**

La questione peraltro, oramai, è stata comunque superata grazie all'intervento chiarificatore del legislatore, il quale - attraverso una disposizione interpretativa posta dal comma 2bis dell'art. 39 D.Lgs. n. 205/2010 ed inserita dal D.Lgs. n. 121/2011, art, 4, comma - ha precisato che i soggetti che hanno l'obbligo di iscriversi al SISTRI e tutti i soggetti che hanno solo una facoltà di iscriversi al SISTRI fino a quando le nuove prescrizioni del SISTRI non divengono pienamente operative, grazie al superamento della fase transitoria di proroga del doppio regime documentale di tracciabilità dei rifiuti, qualora non adempiono agli obblighi previsti dagli articoli 190 e 193 del D.Lgs. n. 152/2006 (tenuta dei registri di carico e scarico e del formulario) [ma attenzione: durante la fase transitoria le disposizioni degli articoli 190 e 193 D.Lgs. n. 152/06 non sono quelle nuove riscritte dal D.Lgs. n. 205/2010, ma si deve fare riferimento ancora **alle "vecchie" disposizioni]** "***sono soggetti alle relative sanzioni previste dall'articolo 258 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nella formulazione precedente all'entrata in vigore del presente decreto."*** cioè sono soggetti alle sanzioni di cui all'art. 258 del D.Lgs. n. 152/2006 nella formulazione antecedente al D.Lgs. n. 205/2010.

Valentina Vattani

Pubblicato il 21 febbraio 2012

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)